



STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE "ACCOGLIENZA PELLEGRINA"

Titolo I° - DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO

Articolo 1 - E' costituita l'Associazione denominata "Accoglienza Pellegrina" (di seguito, solo AP) come libera associazione senza scopo di lucro, con durata illimitata nel tempo e regolata a norma del Titolo II del codice civile nonché del presente statuto e dalle linee guida.

L'associazione ha sede presso la Casa del Pellegrino, Via Provinciale 15, 55041 – Valpromaro – Massarosa (LU).

Articolo 2 –AP è un'Associazione che non ha fini di lucro e svolge le sue attività in pieno assetto di volontariato gratuito, nel rispetto dei principi fondanti della democrazia vissuta e del principio dell'uguaglianza degli individui. AP fa propri i principi fondanti il gruppo di Hospitaleros Voluntarios adattandoli al contesto Italiano. Raggruppa persone che assumono la qualifica di "Ospitaliere" secondo i requisiti di cui agli articoli 3 e 4.

Si dedica all'accoglienza dei viandanti e pellegrini lungo i cammini spirituali. AP non gestisce in proprio le strutture di accoglienza ma fornisce la collaborazione tramite i suoi associati mediante appoggio e sostegno in strutture dotate dei seguenti requisiti:

- 1) siano gestite da Organizzazioni/Enti/Associazioni no-profit;
- 2) pratichino l'accoglienza a "donativo";
- 3) garantiscano l'esistenza di una polizza assicurativa a tutela della responsabilità civile;
- 4) dispongano d'idonea camera riservata e preferibilmente cucina per gli Ospitalieri.

Promuove attività di formazione e informazione tra Associati e i pellegrini: corsi di aggiornamento, corsi di perfezionamento, istituzione di gruppi di studio e di ricerca.

Offre la propria testimonianza sui valori culturali e spirituali della tradizione dell'accoglienza, nonché del cammino inteso come occasione di evoluzione personale, prendendo parte al discorso pubblico e dialogando con altri soggetti impegnati sul tema, nelle forme di volta in volta ritenute opportune.

AP non dispone di risorse finanziarie né accetta sussidi o finanziamenti da enti pubblici e privati;

Non esprime come Associazione una scelta ecclesiale e/o religiosa, né un orientamento politico ma è aperta al dialogo con altri soggetti sociali, educativi e associazionistici.

AP si dota di canali ufficiali per la comunicazione tra i soci e verso l'esterno.

Titolo II° - DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI E CONDIZIONI DELLA LORO AMMISSIONE

Articolo 3 - Ad AP possono partecipare tutti coloro che sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali e ne condividono lo spirito e gli ideali.

Requisito per l'adesione è l'aver frequentato il corso di formazione e aver svolto almeno un turno di servizio entro il medesimo anno. Sono ammessi ai corsi i candidati che abbiano effettuato, in tutto o in gran parte, almeno un cammino spirituale (è richiesto un minimo di 400 km. di seguito).

Articolo 4 - Si distinguono due categorie di soci: gli attivi e gli ordinari. Sono soci attivi coloro che hanno prestato almeno un servizio in Italia o Spagna nei due anni precedenti e/o che collaborano alla gestione di AP. Diventano soci



ordinari coloro che non hanno prestato alcun servizio negli ultimi due anni. In base ai requisiti indicati, è sempre possibile per un socio ordinario diventare socio attivo e viceversa.

Articolo 5 - Tutti i soci sono tenuti a rispettare il presente statuto e gli eventuali ulteriori regolamenti interni secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme e/o di gravi motivi d'inosservanza, il Consiglio direttivo dovrà intervenire e potrà applicare le sanzioni del richiamo, della sospensione o dell'espulsione dall'Associazione. Al fine di equa soluzione a eventuali controversie determinate dall'applicazione delle sanzioni, è istituito il Collegio dei Probiviri, di cui al successivo articolo 15.

Articolo 6 - Tutti i soci hanno diritto di voto su tutte le materie di pertinenza dell'assemblea. Il diritto di voto non può essere escluso in nessun caso, fatta eccezione per i soci che siano oggetto di provvedimenti di sospensione. Non è consentito il voto per delega.

Articolo 7 –La decadenza da socio può avvenire:

- per libera decisione del socio che intenda fuoriuscire dall'Associazione dandone comunicazione scritta indirizzata al Direttivo;
- a seguito dell'espulsione decisa dal Comitato ai sensi dell'art. 5.

Titolo III° - PATRIMONIO

Articolo 8 – L'Associazione svolge la propria attività utilizzando esclusivamente l'opera volontaria degli associati, senza quindi risorse economiche e fonti finanziarie.

Non esistendo una cassa sociale, agli associati non sono richieste quote associative.

Tutte le attività svolte dagli associati negli organi sociali sono prestate volontariamente, senza alcun compenso né rimborso di spese.

Ai soci partecipanti all'assemblea o ad altri momenti d'incontro e a chi prenderà parte ai corsi di formazione può essere richiesto un contributo a copertura delle sole spese sostenute. Di tali contributi e spese sarà stilato un rendiconto globale che verrà riportato nel verbale d'assemblea dell'anno di riferimento.

Eventuali somme residue dalle spese sostenute in occasione dell'assemblea e di altri momenti d'incontro vengono devolute alla struttura che ha ospitato AP, se no-profit, o ad altre strutture no-profit con cui AP collabora .

Titolo IV° - NORME SULL'ORDINAMENTO E SULL'AMMINISTRAZIONE

Articolo 9 – Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio direttivo;
- il Collegio dei Probiviri

Articolo 10 – L'Assemblea dei soci assicura una corretta gestione e il mantenimento delle linee d'indirizzo di AP; è composta da tutti i soci ognuno dei quali ha diritto a un voto. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria e in via straordinaria qualora ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati (ex articolo 20 C.C.).



La convocazione è effettuata mediante comunicazione epistolare o telematica da effettuare almeno venti giorni prima della riunione dell'assemblea. Tale assemblea si terrà tendenzialmente alla fine della stagione di servizio.

Articolo 11 – L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il presidente e il collegio dei probiviri
- approva lo statuto e le linee guida
- delibera in merito alle mozioni proposte sui temi oggetto dell'attività associativa.

Il luogo di svolgimento dell'assemblea è definito ogni anno dal Consiglio direttivo dell'Associazione.

L'anno operativo dell'Associazione ha inizio in concomitanza con l'assemblea ordinaria e termina con l'assemblea ordinaria successiva.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita se è presente la maggioranza dei soci. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita quando siano presenti almeno trenta soci.

L'assemblea ordinaria delibera con le seguenti distinte maggioranze:

- per l'elezione del presidente e qualsiasi altra delibera con il voto di 2/3 (due terzi) dei presenti; qualora la prima votazione per l'elezione del presidente non raggiungesse il quorum dei 2/3, si procederà al ballottaggio con maggioranza semplice.
- per modifiche funzionali delle linee guida con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

L'assemblea ordinaria ratifica eventuali modifiche dello statuto e delle linee guida rese necessarie da norme di legge o disposizioni delle autorità preposte

L'assemblea straordinaria si costituisce validamente quando c'è la presenza di almeno il 50% dei soci attivi o, se questa condizione non è soddisfatta, che almeno il 50%+1 dei presenti siano soci attivi.

Per le modifiche dello statuto e per lo scioglimento dell'associazione, la maggioranza richiesta è di 4/5 dei presenti, su mozione previamente presentata al Consiglio direttivo con un anticipo di almeno tre mesi per essere inserita nel programma dell'assemblea

All'apertura di ogni seduta l'assemblea ratifica la nomina di un presidente e un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale. Il soggetto deputato a verificare la validità della seduta onde poter procedere all'elezione di un presidente e un segretario è il Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, il membro del direttivo incaricato dal Presidente.

In caso di rinnovamento dell'organo direttivo, l'assemblea ratifica altresì la formazione di un comitato elettorale formato da tre soci, di cui due membri del Consiglio uscente, che non siano candidati al ruolo di presidente o di probiviri, e un terzo che si renda disponibile tra i presenti in assemblea. Il comitato elettorale ha il compito di:

- raccogliere in una lista tutte le candidature e presentarle all'assemblea;
- presiedere alle operazioni di voto;
- conteggiare i voti e proclamare gli eletti.

Articolo 12 – Elezione e costituzione del Consiglio direttivo.

L'assemblea ha il compito di eleggere un/una presidente.

Possono candidarsi a coprire la carica di Presidente i soci che:

- abbiano un'anzianità di servizio effettivo di almeno 4 anni tra Italia e/o Spagna;
- siano attivi nell'associazione come membri del Consiglio direttivo, come formatori o collaboratori e/o abbiano comunque partecipato attivamente alla vita associativa.



Non può svolgere l'incarico di Presidente chi sia già membro di organi amministrativi di altri enti associativi del settore dei cammini e dell'accoglienza di pellegrini e viandanti, al fine di evitare conflitti d'interesse.

Le candidature saranno di preferenza presentate in forma scritta al Consiglio uscente in tempo utile affinché possano essere portate a conoscenza di tutti i soci nel periodo tra la convocazione dell'assemblea e lo svolgimento della stessa. I candidati che si propongono comunicheranno attraverso i mezzi di AP il proprio programma di lavoro.

Tuttavia saranno accettate anche candidature presentate nel corso dell'assemblea, all'inizio dei lavori.

Il comitato elettorale raccoglie le candidature per il ruolo di presidente e le rende note all'assemblea. I presenti all'assemblea esprimono il proprio voto in forma scritta su apposite schede.

Il presidente eletto sceglierà i membri del consiglio direttivo in numero di 4 tra i soci attivi che si rendono disponibili e che abbiano un'anzianità di servizio effettivo di almeno 4 anni tra Italia e/o Spagna per le funzioni previste dall'articolo 13.

Il consiglio direttivo così composto opererà con un mandato di tre anni rinnovabile fino a un massimo di due mandati consecutivi.

Il consiglio direttivo nominerà al suo interno un vice presidente.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà più uno dei suoi membri.

Nel caso di dimissioni o impossibilità permanente all'esercizio di un consigliere, si affida l'incarico al collaboratore del consigliere uscente, prescelto ai sensi dell'art. 13.

Nel caso di dimissioni o impossibilità permanente all'esercizio del Presidente, viene chiamato a sostituirlo il vicepresidente fino alla prima assemblea, rimpiazzando il posto vacante con le modalità di cui sopra.

Il presidente ha facoltà di sostituire i consiglieri per fondati motivi solo con il voto di maggioranza degli stessi, in caso di parità avrà maggior valore il voto del presidente.

I soci attivi, in numero minimo di 15, hanno la facoltà di presentare una mozione di sfiducia nei confronti del presidente se inadempiente o non rispondente al mandato stabilito dagli obiettivi di AP. Il presidente avrà la possibilità di replicare e/o ravvedersi, in caso contrario il consiglio indirà un'assemblea straordinaria.

Articolo 13 – Compiti e funzioni del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo di AP. I membri del Consiglio direttivo sono chiamati a svolgere i seguenti ruoli:

- Presidente, con funzione di rappresentanza e di coordinamento;
- Responsabile della Formazione, con funzione di accoglimento, orientamento e sviluppo degli associati;
- Responsabile delle Strutture, con funzione d'interfaccia, supervisione e monitoraggio del rapporto con i gestori degli ostelli;
- Responsabile dei Turni, con funzione di gestione del data base e assegnazione dei turni di volontariato;
- Responsabile della Comunicazione, con funzione di fornire agli associati e agli esterni l'informazione utile e necessaria al raggiungimento degli scopi della vita associativa, nonché di favorire la comunicazione tra gli associati per la crescita del senso di comunità.

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione.



Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- convocare l'assemblea annuale;
- dare esecuzione e attuare gli indirizzi programmatici assembleari e statutari;
- predisporre gli atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione e programmare e attuare tutte le attività necessarie al perseguimento dello scopo dell'associazione.

Esso è convocato:

- dal Presidente;
- da almeno due componenti.

I compiti e le modalità di svolgimento dell'attività di ciascun membro del Consiglio direttivo sono meglio rappresentati e dettagliati nelle linee guida dell'Associazione, cui è fatto esplicito rinvio. Il Consiglio direttivo ha facoltà di proporre all'Assemblea dei soci le eventuali modifiche in funzione di specifiche esigenze operative.

Il Consiglio direttivo assicura e tutela il riferimento unitario e continuativo degli scopi e natura dell'associazione promuovendo lo sviluppo etico del movimento.

Promuove il sentimento comune di vivere l'accoglienza come valore fondante della condivisione di un progetto di volontariato e gratuità a tutti i livelli, offerto con consapevolezza di dono del proprio tempo e capacità.

Il Consiglio assume le proprie decisioni a maggioranza relativa. In caso di parità è decisivo il voto del Presidente. Di ogni riunione è redatto verbale da conservare agli atti.

Ogni componente del consiglio ha facoltà di designare per la propria area di competenza un collaboratore nonché i collaboratori locali di struttura nel numero che sarà necessario, scelti tra i soci su proposta di ciascun membro del consiglio in relazione alla propria area di attività, assicurando così per ogni settore il supporto di una persona di fiducia che sappia offrire le opportune competenze.

Tali collaboratori possono partecipare, se invitati, ai lavori del Consiglio ma non hanno facoltà di voto.

Articolo 14 – Il Presidente di AP ne è il legale rappresentante a tutti gli effetti, nonché titolare del trattamento dei dati ai fini della legge sulla Privacy.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo e sottoscrive tutti gli atti compiuti dall'Associazione. Il Presidente dà esecuzione alle delibere disposte dall'assemblea. I suoi compiti sono dettagliati nelle linee guida.

Articolo 15 – Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea in base al numero dei voti ottenuti a fronte della lista presentata.

Il comitato elettorale raccoglie le candidature per il ruolo di probiviro e le rende note all'assemblea. I presenti all'assemblea esprimono il proprio voto in forma scritta su apposite schede.

Qualsiasi Socio con un'anzianità di servizio di almeno quattro anni, che sia stato attivo nell'associazione e/o abbia svolto incarichi di supporto all'interno dell'associazione, può candidarsi all'elezione per la carica di Probiviro, purché non ricopra altre cariche sociali o intenda candidarsi ad esse. Il Collegio dei Probiviri, in carica per tre anni, si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Gli effettivi sceglieranno tra loro il Presidente del Collegio con potere di rappresentanza. La funzione del Collegio dei Probiviri è controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte dei Soci e degli altri organi sociali, nonché di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra Soci ovvero tra Soci e organi sociali, escluse quelle che per legge o per statuto competono ad altre entità giudicanti. Il Collegio dei probiviri si riunisce al completo ed esprime le decisioni a maggioranza assoluta dei suoi membri. Di ogni adunanza è redatto un verbale, sottoposto all'approvazione del Collegio.



Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza; agisce solo su segnalazione, esamina e giudica secondo equità, in via arbitrale irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Consiglio Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi. I supplenti subentrano nel collegio in caso d'impossibilità, dimissioni o conflitto d'interessi da parte degli effettivi.

Articolo 16 – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.

Norma transitoria

Articolo 17 - Alla costituzione di AP, gli ospitalieri presenti nel database di AP saranno chiamati ad esprimere il proprio consenso a diventare soci.

Trascorsi 30 giorni dall'invio della richiesta senza che sia pervenuta una risposta, al socio in questione sarà inviato un sollecito. Alla scadenza di ulteriori 30 giorni e in mancanza di riscontro, si procederà a depennarlo dal database.